

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO ●●●

30 SABATO
CONDOMINI**Versamento cumulativo ritenuta 4%.**

I condomini hanno l'obbligo, quali sostituti d'imposta, di operare la ritenuta del 4% sui corrispettivi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa; tali ritenute vanno di norma versate con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate.

Con l'art. 1, comma 36, della legge n. 232 dell'11-12-2016 (S.O. n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016) è stato previsto che il versamento si effettua quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro. Tuttavia, il condominio è comunque obbligato al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di 500 euro, tenendo presente i chiarimenti forniti con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 7-4-2017.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

Si ricorda che i condomini che intendono avvalersi delle detrazioni d'imposta previste per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso i contribuenti persone fisiche, che presentano entro oggi tramite gli uffici postali il modello REDDITI 2018 cartaceo, che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l'anno 2016 e/o l'acconto delle imposte per l'anno 2017 dovuti in base al modello REDDITI 2017 ovvero hanno presentato il suddetto modello con dati infedeli.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,1% per i giorni di ritardo

fino al 31-12-2017 e allo 0,3% per i restanti giorni che cadono nel 2018; tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di appositi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE**Tardivo versamento entro 30 giorni.**

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad aprile 2018, che non hanno pagato il rinnovo entro il 31 maggio scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e gli interessi di mora dello 0,3% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario; qualora l'importo dovuto sia stato versato con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 14-6-2018) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it

Si ricorda che il ravvedimento interessa anche, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, l'addizionale erariale («superbollo») introdotta con l'art. 23, comma 21, del decreto legge n. 98 del 6-7-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15-7-2011, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6-12-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22-12-2011. Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al dm 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul modello F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il modello F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente. Si ricorda inoltre che dal 2015 sono soggetti al bollo anche i veicoli costruiti da oltre trent'anni e gli autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico costruiti da oltre vent'anni, come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 23-12-2014 (S. O. n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29-12-2014).

PUBBLICITÀ

Pagamento 3ª rata. Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale terza rata trimestrale anticipata

dell'imposta comunale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 1 anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2017 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-6-2017;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2017 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-6-2017.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo con opzione per la cedolare secca si vedano le novità introdotte con l'art. 7 quarter, comma 24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2-12-2016), la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017 dell'Agenzia delle entrate.

MESE DI LUGLIO ●●●

2 LUNEDÌ**DEFINIZIONE AGEVOLATA****CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI****Versamento 3ª e ultima rata.**

Coloro che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti disposta con l'art. 11 del decreto legge n. 50 del 24-4-2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21-6-2017 (S.O. n. 31 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23-6-2017), usufruendo della massima rateazione, devono entro oggi versare la terza e ultima rata pari al 20% del totale dovuto. Per altre informazioni si rimanda alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 22/E del 28-7-2017 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

4 MERCOLEDÌ**SETTORE VITIVINICOLO****Presentazione domanda di pagamento a saldo per investimenti biennali campagna 2016-2017.**

Scade il termine per la presentazione delle domande di pagamento a saldo per gli investimenti di durata biennale relativi alla campagna 2016-2017; la scadenza interessa le Regioni che non hanno assunto da Agea la delega all'istruttoria del pagamento,

mentre per le Regioni con delega il termine scade il 31-8-2018.

Si vedano sull'argomento le istruzioni operative n. 6 emanate da Agea con la circolare prot. n. 18304 dell'1-3-2017 consultabile sul sito www.agea.gov.it

7 SABATO

MODELLO 730/2018

Presentazione modello ordinario o pre-compilato. I lavoratori dipendenti e i pensionati possono entro oggi presentare il modello 730/2018 tramite il proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), sempreché quest'ultimo abbia comunicato entro il 15-1-2018 di prestare assistenza fiscale.

Tuttavia, i suddetti soggetti, compresi coloro che hanno perso il lavoro, possono presentare il modello 730/2018 entro il maggior termine del 23-7-2018 direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero tramite i Centri di assistenza fiscale (Caf) o i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali).

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione del modello 730/2018, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it; si veda anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2018 a pagina 28.

10 MARTEDÌ

PAC

Tardiva presentazione domanda unica di pagamento aiuti comunitari e/o modifica domanda presentata. I produttori agricoli che entro il 15 giugno scorso, termine prorogato rispetto a quello iniziale del 15-5-2018 con decreto Mipaaf n. 5467 del 7-6-2018, non hanno presentato la domanda unica 2018 per accedere al pagamento dei premi agricoli comunitari, possono presentarla con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, cioè entro oggi; il ritardo comporta la decurtazione dell'importo spettante pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Entro oggi è possibile presentare anche domanda di modifica di quella presentata nei termini, ai sensi dell'art. 15 del regolamento UE n. 809/2014, che comporta la suddetta decurtazione dell'1% solo per la parte della domanda oggetto di modifica. Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale sia di quella di modifica, si applica la decurtazione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la decurtazione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

La domanda iniziale e quella di modifica presentate oltre oggi sono irricevibili. Per la presentazione della domanda unica è opportuno rivolgersi al proprio Caa (Centro autorizzato di assistenza agricola) presso il quale è tenuto il fascicolo aziendale.

I produttori agricoli che possono presentare richiesta per l'assegnazione dei titoli della riserva nazionale devono farlo nell'ambito della domanda unica Pac. Poiché la scadenza ha una notevole importanza per il settore primario, rimandiamo i lettori alle molteplici istruzioni operative fornite da Agea, consultabili sul sito www.agea.gov.it, e ai molti articoli fino qui pubblicati sulle pagine della nostra rivista, in particolare l'Insero guida Pac pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 6/2018 a pag. 35.

OLIO

Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola. Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito www.sian.it; si vedano anche i numerosi articoli sull'olio pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

INPS

Versamento contributi lavoratori domestici. Coloro che occupano addetti ai lavori domestici devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al secondo trimestre (aprile-giugno) 2018.

Si ricorda che non è più possibile effettuare il pagamento con i bollettini postali, bensì con le modalità indicate sul sito www.inps.it (c'è anche il manuale per l'utente) dove è possibile trovare molte altre informazioni che riguardano anche l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro. Per conoscere l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2018 si veda la circolare Inps n. 15 del 29-1-2018 consultabile sempre sul sito www.inps.it dove è messa a disposizione anche la simulazione di calcolo.

15 DOMENICA

IVA

Fatturazione differita per consegne di giugno. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di giugno; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazio-

ne relativa al mese di giugno, anziché al mese di luglio.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di giugno a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di giugno ai sensi del dm 15-11-1975.

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di giugno le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile, entro oggi deve essere emessa apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011, in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011).

Si veda anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata pos-

sono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

16 LUNEDÌ

SETTORE VITIVINICOLO

Presentazione domanda di pagamento a saldo per investimenti annuali campagna 2017-2018. Scade il termine per la presentazione delle domande di pagamento a saldo per gli investimenti di durata annuale relativi alla campagna 2017-2018; la scadenza interessa le Regioni che non hanno assunto da Agea la delega all'istruttoria del pagamento, mentre per le Regioni con delega il termine scade il 31-8-2018.

Si vedano sull'argomento le istruzioni operative n. 16 emanate da Agea con la circolare prot. n. ORPUM 34194 del 19-4-2018 consultabile sul sito www.agea.gov.it

INPS (GESTIONE EX SCAU)

Versamento contributi cd e iap. Scade il termine per effettuare il versamento della prima rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l'anno 2018, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità; per quanto riguarda lo sgravio contributivo per i nuovi iscritti under 40 si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 9/2018 a pag. 32.

Si ricorda che dal 2016 l'Inps non invia più la comunicazione con i dati da riportare nei modelli F24 per ogni rata di pagamento in quanto sono disponibili nel "cassetto previdenziale per autonomi agricoli" accessibile sul sito www.inps.it da parte dei singoli utenti in possesso del pin e degli intermediari abilitati appositamente delegati; per questa novità informatica si vedano gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 14/2016 a pag. 33 e n. 25/2016 a pag. 30.

Si ricorda che la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22-4-2004) modificato con decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85 del 24-5-2004, n. 100 dell'1-7-2004 e n. 48 del 24-3-2006.

Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati da un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo accordata all'organizzazione sindacale la

quale provvederà a segnalarlo all'Inps. Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.

La scadenza vale anche per i contributi 2017 dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Per la misura dei contributi dovuti per l'anno 2018 e per altre informazioni si vedano la circolare Inps n. 81 del 14-6-2018.

INPS

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

Per la contribuzione dovuta per l'anno 2018 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 43 del 9-3-2018 consultabile sul sito www.inps.it

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fiscalmente imponibile derivante da tali attività supera un determinato reddito, nonché agli associati in partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Le aliquote contributive dovute per il 2018 alla Gestione separata, come comunicato dall'Inps con circolare n. 18 del 31-1-2018 consultabile sul sito www.inps.it, sono stabilite nelle misure seguenti:

- 25,72% per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 33,72% per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, con l'aggiunta dello 0,51% (per un totale del 34,23%) qualora sia prevista la contribuzione per l'indennità di disoccupazione (DIS-COLL);
- 24% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012 consultabili sempre sul sito www.inps.it

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla Gestione separata Inps sono stati interessati negli ultimi anni da diversi interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l'art. 1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 27-12-2013 (S.O. n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27-12-2013).

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2017 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2018 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 3-1-2005 e n. 10/E del 16-3-2005.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Con l'art. 1, comma 36, della legge n. 232 dell'11-12-2016 (S.O. n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21-12-2016) è stato previsto che il versamento si effettua quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro. Tuttavia, il condominio è comunque obbligato al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di 500 euro, tenendo presente i chiarimenti forniti con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 7-4-2017.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi delle detrazioni d'imposta previste per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

IVA

Liquidazione mensile di giugno. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di giugno, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 luglio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di giugno o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (dm 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di giugno.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto riguarda il regime speciale agricolo si ricorda che con dm 26-1-2016 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17-2-2016) sono state aumentate, con effetto dall'1-1-2016, le percentuali di compensazione del latte, dei bovini e dei suini, come più dettagliatamente spiegato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2016 a pag. 31. Mentre l'aumento della percentuale del latte è a regime, per le aliquote

dei bovini e dei suini la legge di stabilità 2018 ha previsto l'aumento anche per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite massimo del 7,7% per i bovini e dell'8% per i suini, demandandone la determinazione ad appositi decreti ministeriali; con dm 2-2-2018 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17-3-2018) il Ministero delle finanze ha confermato anche per il 2018 le aliquote stabilite per il 2016 e 2017.

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005 e quanto pubblicato, da ultimo, su *L'Informatore Agrario* n. 32/2017 a pag. 30.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2016 a pag. 31.

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenu-

to conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di giugno. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Si ricorda, però, che dal 2017 è stato modificato il termine entro il quale deve essere esercitato il diritto alla detrazione Iva; si veda al riguardo l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2018 a pag. 30 che richiama i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 17-1-2018.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (a esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

A cura di

Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.